

AZIENDA USL ROMA D

REGIONE LAZIO



Sede Generale: Via Casal Bernocchi, 73 - 00125 Acilia - ROMA
 Sito internet: www.aslromad.it C.F. e P.I.: 04733491007

**CONVENZIONE
 PER ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO DA PRESTARE
 PRESSO LE STRUTTURE DELL'AZIENDA USL ROMA/D**

T R A

l'Organizzazione di Volontariato....., di seguito denominata "....."
 con sede legale in, c.a.p. - partita
 i.v.a/codice fiscale....., nella persona del Rappresentante Legale
nato ail

E

l'Azienda Unità Sanitaria Locale Roma/D con sede legale in via Casal Bernocchi, 73 -
 00125 Roma codice fiscale e partita i.v.a. 04733491007, in persona del Direttore Generale
 nato a il, rappresentante
 legale dell'Azienda, in ragione della sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato
 presso la sede dell'AUSL Roma/D, in seguito denominata "Azienda" ;

P R E M E S S O

- che la Legge n. 266 dell'11.08.1991 e successive modificazioni ed integrazioni "Legge-
 quadro sul volontariato", prevede testualmente al comma 1 dell'art. 1 che *"la Repubblica
 italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione
 di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone
 l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere
 sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni ...omissis ..."*;

- che l'art. 14 al comma 7 del Decreto legislativo 30.12.1992 n. 502 e s.m.i. concernente il "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23.10.1992 n. 412", prevede in particolare che: *"E' favorita la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti. A tal fine le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere stipulano con tali organismi, senza oneri a carico del Fondo sanitario regionale, accordi o protocolli che stabiliscano gli ambiti e le modalità della collaborazione, fermo restando il diritto alla riservatezza comunque garantito al cittadino e la non interferenza nelle scelte professionali degli operatori sanitari; le aziende e gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti concordano programmi comuni per favorire l'adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini. I rapporti tra aziende ed organismi di volontariato che esplicano funzioni di servizio e di assistenza gratuita all'interno delle strutture sono regolati sulla base di quanto previsto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle leggi regionali attuative."* ;
- che in data 28.06.1993 è stata emanata la Legge regionale n. 29 e s.m.i. che "Disciplina l'attività di volontariato nella Regione Lazio", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 19 del 10.07.1993:
- che in data 10.03.1998 è stato approvato il Regolamento regionale ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 29 del 28.06.1993, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 10 del 10.03.1998;
- che l'Organizzazione di Volontariato..... attraverso l'opera dei propri associati svolge attività di volontariato a favore
- che l'Organizzazione di Volontariato è iscritta, ai sensi dell'articolo 3 della Legge regionale n. 29 del 28 giugno 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato dal al n. (fasc.) pubblicato sul supplemento ordinario n. al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. del

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

La presente convenzione regola la collaborazione, da parte dell'Organizzazione di Volontariato da prestare presso le strutture, attraverso l'attività spontanea e gratuita dei propri iscritti meglio precisata nel successivo art. 4.

Art. 2 Obiettivi ed attività

Obiettivo, fondamentale dell'azione dei volontari dell'Organizzazione di Volontariato è, occupandosi nel suo complesso, avuto riguardo agli aspetti

Art. 3 Personale volontario

- I volontari aderenti l'Organizzazione di Volontariato, sono identificabili da apposito tesserino con numero identificativo, con foto, da apporre su camice di colore, nonché da una fascia di colore, fornita dall' Organizzazione ', recante la scritta "volontario" di colore.....;
- L'idoneità dei volontari al servizio viene garantita da corsi di formazione, espletati comunque ai sensi dell'art. 6 della Legge regionale n. 29 del 28.06.1993 e s.m.i., della durata di sei mesi, con tirocinio guidato, svolto in ambito
- L'Organizzazione di Volontariato si impegna ad organizzare corsi periodici di aggiornamento per i volontari;
- La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o comunque con contenuto patrimoniale;
- L'attività svolta dal volontario è senza fini di lucro, anche indiretto;
- L'eventuale presenza di fini di lucro, diretto e/o indiretto, la mancata gratuità delle prestazioni offerte, dovranno essere prontamente segnalate dal Rappresentante legale dell'Associazione che provvederà ad agire secondo i dettami dello statuto dell'Organizzazione di Volontariato
- L'elenco degli aderenti all'Organizzazione di Volontariato operanti all'interno della struttura (Ospedale, Distretto, Dipartimento.....) è trasmesso alla Direzione Generale Aziendale e contestualmente alla Direzione della struttura alla data di avvio della presente convenzione. L'Organizzazione di Volontariato s'impegna a comunicare preventivamente ogni variazione dovuta a dimissioni o d ammissioni;
- L'Organizzazione di Volontariato si obbliga a comunicare entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione alla Direzione della struttura (Ospedale, Distretto, Dipartimento.....) ed eventualmente anche al Coordinatore dei Servizi delle Professioni Sanitarie e Sociali dell'Azienda il nominativo del Responsabile del gruppo locale operante per conto dell'Organizzazione

Art. 4 Impegni delle parti

L'Azienda assicura:

- L'accesso alla struttura e la fruizione del parcheggio interno, quando è richiesta la presenza ed il servizio dei volontari;
- L'accesso ai locali, reparti, servizi, ecc. è consentito per le attività, nei giorni e secondo l'orario e modalità che saranno oggetto di apposito protocollo di cui all'art. 5 della presente convenzione;
- Il rimborso assicurativo di quanto versa l'Organizzazione annualmente per la Responsabilità Civile verso Terzidei volontari operanti presso le strutture aziendali
- Inoltre, l'Azienda provvede ad assicurare i volontari per danni in infortunio correlati allo svolgimento dell'attività stessa.
- Un locale riservato per le esigenze di segreteria e di custodia degli effetti personali dei volontari durante il servizio, l'uso dei servizi igienici e l'eventuale uso di una sala per riunioni programmate e/o di aggiornamento qualora la struttura lo consenta;
- La tutela sanitaria dei volontari attraverso i controlli clinico - diagnostici e le vaccinazioni previste dalla legge;
- L'autonomia metodologica e organizzativa dell'Organizzazione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

L'Organizzazioneassicura funzioni di assoluta complementarietà e di collaborazione per le seguenti mansioni di assistenza ai pazienti:

- sostegno psicologico e morale nel corso della degenza volto ad alleviare la solitudine;
- collaborazione alle attività afferenti la cura dell'igiene del malato ospedalizzato,.....;
- collaborazione alle attività afferenti la deambulazione assistita.....;
- supporto per le piccole necessità quotidiane
- collaborazione ad attività ricreative

(le attività dovranno essere richieste e concordate le parti).

Art. 5 Protocollo operativo

Le parti convengono di definire in apposito protocollo operativo le modalità e le condizioni di applicazione pratica del presente accordo, individuando procedure e limiti di ogni intervento previsto dalla vigente convenzione.

Il documento sarà redatto da un gruppo di lavoro costituito da dirigenti delle Direzioni della Strutture, dal Coordinamento dei Servizi delle Professioni Sanitarie e Sociali dell'Azienda e dai coordinatori dell'Organizzazione.....

Art. 6

Modalità di rapporto

I contatti e la reciproca informazione tra l'Organizzazione di volontariato e la struttura (Ospedale, Distretto, Dipartimento.....) saranno di norma tenuti dalla Direzione della struttura aziendale e/o Direzione dei Servizi infermieristici della struttura e dal Responsabile del gruppo locale per conto dell'Organizzazione di volontariato;

In particolare, i volontari ed il personale sanitario dell'Azienda, per qualsiasi comunicazione, si asterranno da azioni individuali ed avranno come tramite rispettivamente, per l'Organizzazione di volontariato, il proprio Responsabile del gruppo locale e, per l'Azienda, la Direzione della struttura (Ospedale, Distretto, Dipartimento.....) e/o la Direzione dei Servizi infermieristici della struttura.

Art. 7

Igiene e sicurezza

L'Azienda si impegna a garantire ai volontari le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando relativamente a ciò da qualsiasi onere l'Organizzazione di volontariato

L'Azienda si impegna ad applicare ai volontari la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza, qualora la figura del volontario rientri in quella di "lavoratore" di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008 (tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Art. 8

Privacy

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate, e di acconsentire espressamente alla raccolta dei dati personali, nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, al fine esclusivo che gli stessi vengano trattati per la finalità della convenzione. I suddetti dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali. Titolari dei dati personali per quanto concerne la presente convenzione, sono rispettivamente l'Azienda e l'Organizzazione di volontariato Le parti dichiarano, infine, di essere informate sui diritti sanciti dal Decreto legislativo 196/03. I volontari sono individuati inerentemente ai trattamenti dei dati personali e sensibili quali incaricati nelle strutture di esercizio del volontariato e sono sottoposti alle disposizioni e regolamenti interni per la privacy come qualunque dipendente "incaricato".

Art. 9

Registrazione e bollo

Il presente atto, redatto in duplice copia, verrà registrato in caso d'uso a spese della parte richiedente.

Le eventuali spese di bollo e stampa, inerenti la presente convenzione, sono a carico dell'Azienda.

Art. 10
Foro

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione, saranno competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 11
Durata

La presente convenzione ha durata con **validità dal** **al** e non è tacitamente rinnovabile.

Art. 12
Modalità di estinzione

La parte che intende recedere deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata con preavviso di almeno tre mesi.

Può essere motivo di recesso immediato l'inadempienza di uno degli obblighi della presente Convenzione.

È motivo di estinzione della convenzione la cancellazione dell'Organizzazione di volontariato dal Registro delle organizzazioni di volontariato della Regione Lazio.

Roma, _____

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

AZIENDA USL ROMA/D
IL DIRETTORE GENERALE
